

Circa le operazioni di finanziamento va rilevato che la legge n. 968, mentre prevede lo sconto dei "contributi", non fa alcun cenno in proposito per gli "indennizzi". Alla ciò trova spiegazione nel fatto che mentre questa ultima provvidenza è concessa senza obbligo di ripristino del bene colpito, ed essa quindi corrisponde ad una mera finalità risarcitoria, il "contributo" invece si inquadra nell'interesse generale della ricostruzione e tende al risarcimento del danneggiato nel ciclo produttivo della vita economica; sembra naturale perciò che la legge si occupi più ampiamente dei contributi, con norme particolareggiate.

La disponibilità, da parte del danneggiato, delle somme a suo favore erogate a titolo di indennizzo, non trova pertanto limitazioni, vincoli o divieti nella legge speciale e, sotto tale aspetto, appare evidente che l'indennizzo possa essere liberamente commerciato. Con lo sconto presso un Ente autorizzato a tali operazioni, il danneggiato cede in definitiva il proprio credito verso lo Stato e non può